

risposta nelle migliaia di alloggi sfitti del patrimonio immobiliare pubblico delle ALER;

visti

- la legge regionale 16/2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) che prevede al comma 11 dell'articolo 23 (Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici) che i comuni e le ALER pubblichino in apposita sezione della piattaforma informatica regionale le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione, determinando, per ciascuna di esse, gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere e che, inoltre, tali unità abitative siano assegnate anche emanando specifici avvisi a esse riservate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che saranno poi decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato;
- il regolamento 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) che prevede:
 - al comma 3 dell'articolo 5 (Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori) che gli enti proprietari abbiano l'obbligo di pubblicare sulla piattaforma informatica regionale le unità abitative immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione e quelle non immediatamente assegnabili per carenza di manutenzione;
 - al comma 1 dell'articolo 10 (Unità abitative nello stato di fatto) che i comuni e le ALER pubblichino nella piattaforma informatica regionale le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione da assegnare anche mediante specifici avvisi;
 - al comma 2 dell'articolo 10 (Unità abitative nello stato di fatto) che per ciascuna delle unità abitative pubblicate ai sensi del sopracitato comma 1 sia indicato: l'elenco degli interventi da realizzare; le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione; le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari; le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di trentasei mensilità; e, ancora, gli interventi di ristrutturazione necessari per l'assegnazione dell'unità abitativa ai sensi della normativa vigente, nonché i costi stimati per la loro realizzazione;
 - al comma 4 dell'articolo 10 (Unità abitative nello stato di fatto) che le informazioni richiamate in precedenza siano obbligatorie ai fini della pubblicazione dell'unità abitativa nell'apposita sezione della piattaforma informatica regionale e che la sottoscrizione del contratto di locazione sia preceduta dalla stipula di una convenzione tra l'ente proprietario o gestore e l'assegnatario, dalla realizzazione degli interventi concordati e dalla verifica sulla completa e regolare esecuzione degli stessi;

considerato che

- le ALER gestiscono un patrimonio immobiliare di grande rilevanza sociale, destinato a soddisfare il bisogno abitativo di ampie fasce della popolazione, come previsto dalla legge regionale 16/2016;
- le ALER operano in un ambito con risorse contenute e che l'equilibrio dei conti di bilancio deve essere rispettato salvaguardando un patrimonio immobiliare abitativo importante;
- la previsione di lavori di ristrutturazione sostenuti dall'assegnatario (in una modalità che potremmo denominare di auto manutenzione) rappresenta uno strumento efficace per mettere a disposizione un maggior numero di alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione e disporre quindi di un maggior numero di unità abitative, prolungare la vita degli edifici e migliorare la qualità dell'abitare;
- considerato, inoltre, che
- la previsione di lavori di ristrutturazione sostenuti dall'assegnatario può davvero contribuire finanziariamente a migliorare la gestione delle ALER e disimpegnare risorse da destinare al riordino di ulteriori alloggi ampliando in tal modo la propria offerta abitativa;
- con il parere alla proposta di modifica di regolamento regionale 4/2017, la IX commissione ha già chiesto alla Giun-

ta regionale di ampliare il limite degli 8.000 euro e del periodo massimo di scomputo;

valutato che

la possibilità di realizzare, laddove necessario, interventi di ristrutturazione a cura dell'assegnatario comporterebbe benefici e vantaggi per gli equilibri di bilancio delle ALER e per la tutela del patrimonio immobiliare pubblico: nonché migliorerebbe la qualità dell'abitare di una fascia di popolazione che difficilmente può accedere all'offerta abitativa a prezzi di mercato;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

- a favorire la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione per il recupero degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione prevedendo la compartecipazione dell'assegnatario alle spese di riordino con un mix di risorse pubbliche e private;
- a valutare modalità sperimentali di svolgimento degli interventi di ristrutturazione per il recupero degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione. A titolo esemplificativo:
 - introdurre anche modalità di compartecipazione alla spesa di riordino dell'alloggio diverse da quelle oggi previste (auto manutenzione) quale ad esempio ed in ipotesi prevedere la possibilità di un contributo da parte dell'assegnatario all'atto dell'assegnazione, sostenibile (ad esempio equivalente all'importo che l'assegnatario investirebbe per l'auto manutenzione o di cui comunque dispone) a titolo di anticipazione di canoni che verranno successivamente scomputati; tale ipotesi consentirebbe di superare le criticità riscontrate nell'esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori di riordino necessari da parte dell'assegnatario, eviterebbe il ricorso alla stipula della convenzione prevista per l'auto manutenzione, offrirebbe maggiori garanzie sulla qualità dei lavori che verrebbero effettuati totalmente dall'ente gestore;
 - attivare finanziamenti con Finlombarda s.p.a. di breve termine finalizzati a sostenere la riattazione di alloggi in cosiddetta auto manutenzione realizzati direttamente dalle ALER e i cui costi sono scomputati mediante lo strumento della delegazione di pagamento sottoscritta dall'inquilino;
 - a valutare, a valle degli interventi di cui sopra, di realizzare una campagna di comunicazione per valorizzare il ruolo attivo degli assegnatari nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari provvisori: Paolo Romano e Michele Schiavi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 1 luglio 2025 - n. XII/885

Mozione concernente le limitazioni all'installazione di impianti agrivoltaici e fotovoltaici a terra in terreni agricoli dopo la sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 65
Votanti	n. 64
Non partecipanti al voto	n. 1
Voti favorevoli	n. 44
Voti contrari	n. 18
Astenuti	n. 2

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 337 concernente le limitazioni all'installazione di impianti agrivoltaici e fotovoltaici a terra in terreni agricoli dopo la sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- le norme vigenti in materia di installazioni di impianti FER favoriscono e promuovono l'installazione di impianti a fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale;
- nel più generale contesto del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e dell'attuazione dei pacchetti «Fit for 55» e «Repower EU» della Commissione europea, il «Decreto aree idonee», entrato in vigore il 3 luglio 2024, ha

Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 14 luglio 2025

ripartito la potenza aggiuntiva di 80 GW, derivante da fonti FER, fra Regioni e Province autonome italiane e per ogni regione è stato definito un obiettivo minimo di potenza da installare parametrata ai consumi di energia elettrica;

- dall'esame della tabella di cui all'articolo 2 del decreto aree idonee, risulta che la quota assegnata alla Lombardia è pari a 8,76 GW, valore che comporterebbe un potenziale utilizzo di una superficie agricola di circa 20.000 ettari;
- le singole regioni dovranno individuare, con propria legge e coinvolgendo gli Enti Locali, le superfici e le aree idonee (aree per le quali è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER), le superfici e le aree non idonee (aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti), le superfici e le aree ordinarie (superfici e aree nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al d.lgs. 28 del 2011);

preso atto che

- l'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) ha presentato ricorso al TAR del Lazio contestando l'eccesso di delega lasciata alle regioni con particolare riferimento alle misure troppo restrittive approvate da alcune Regioni italiane;
- il 13 maggio 2025 il Tar Lazio ha accolto il ricorso dell'ANEV (Associazione nazionale energia del vento) annullando l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 con obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, e disponendo inoltre l'annullamento di parte del decreto e la riformulazione da parte del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, affinché contenga elementi di omogeneità per le varie Regioni;
- il TAR Lazio, con la stessa sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, ha indicato in 60 i giorni dalla notifica della sentenza per dare attuazione ai criteri da seguire e le stesse Regioni a loro volta dovranno rimodulare i propri provvedimenti a valle del nuovo decreto;

considerato che

- la sentenza del TAR Lazio, nell'annullare i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del d.m. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee) che permettevano ampie discrezionalità alle regioni nelle definizioni delle aree idonee, dispone che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riscriva i criteri per l'individuazione delle aree idonee, aprendo alla possibilità di uno sviluppo più uniforme e omogeneo delle FER a livello nazionale;
- in tale contesto si apre il problema di regolamentare l'iter autorizzativo di diversi impianti in questa fase di vuoto legislativo;
- tra gli operatori agricoli è diffusa la preoccupazione che vede compromesse le produzioni agroalimentari, spesso legate ai prodotti di eccellenza;
- è diffusa la preoccupazione tra gli amministratori locali che, a fronte di procedure autorizzative semplificate, manchino agli stessi, sia reali poteri di intervento nella fase di programmazione degli interventi, sia le prerogative per chiedere compensazioni o garanzie per il futuro recupero delle aree utilizzate;
- in molti contesti lombardi (ad esempio nei comuni di Marcallo con Casone, Ossona, Santo Stefano Ticino, nell'area denominata «Ranteghetta», a Casaloldo, a San Paolo d'Argon) sono stati presentati progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree rurali anche di grande pregio agricolo e ad alta sensibilità ambientale, paesaggistica ed eco-sistemica;

ritenuto che

- si condividono queste preoccupazioni di fronte alla consapevolezza che il paesaggio rurale della Lombardia verrebbe definitivamente compromesso con gravi ed incalcolabili danni all'equilibrio eco-sistemico, al paesaggio, alle filiere agroalimentari;
- Regione Lombardia ha già da decenni posto in essere un sistema di produzione energetica diversificato secondo il principio della neutralità tecnologica, che fa di questa regione, anche in questo settore, la «locomotiva» dell'intero sistema Paese, con punte di eccellenza come nel settore dell'idroelettrico, che sotto il profilo ambientale hanno un impatto molto più ridotto addirittura di molte innovazioni più recenti;
- anche a livello di prospettiva, Regione Lombardia ha fatto da apripista con la l.r. 2/2022, che promuove lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), senza con-

siderare il ruolo di capofila nel progetto di «H2iseO», il progetto sull'idrogeno più maturo oggi in Italia: una catena del valore industriale basata sull'idrogeno per un sistema di mobilità sostenibile in Val Camonica (iniziativa che si svilupperà lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edo, porta d'accesso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026);

ritenuto, quindi, che

tali sforzi e tanta capacità di investimenti e di programmazione devono essere tenuti in debita considerazione, nel momento in cui regione Lombardia non è solo locomotiva del Paese nel settore energetico, ma gode di un primato anche in termini di quantità e qualità dei prodotti agricoli e nell'export, con brand riconosciuti ed apprezzati a livello internazionale;

richiamato

l'iter amministrativo del progetto di legge n. 110 (Individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»), in discussione presso il Consiglio regionale della Lombardia;

visti

- il decreto ministeriale 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)
- la Direttiva (UE) 2018/2001;
- la Direttiva di modifica (UE) 2023/2413;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 4191 del 15 aprile 2025, avente ad oggetto (Proposta di progetto di legge «individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (attuazione della direttiva UE 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)»;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a chiedere al Governo l'attuazione di una sospensione degli iter autorizzativi degli impianti in attesa dell'adeguamento normativo del decreto 21 giugno 2024, a seguito della sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025;
- a chiedere al Governo di farsi portavoce presso le istituzioni europee circa la necessità e l'improcrastinabilità di una radicale revisione del «Green Deal», coerentemente con quanto sta già avvenendo in altri Paesi fondatori delle stesse Istituzioni Europee, che si stanno risvegliando dopo anni di torpore, in cui il buon senso della cura per l'ambiente ha ceduto per troppo tempo il passo all'ideologia (per non dire all'ideologismo) ambientalista;
- a chiedere al Governo di considerare, nell'ambito delle nuove norme che dovranno essere approvate, l'inserimento di criteri di tutela delle zone di produzioni agricole di qualità ovvero delle aree tutelate a livello ambientale e paesaggistico;
- a chiedere al Governo di considerare, nell'ambito delle nuove norme che dovranno essere approvate, elementi di tutela delle amministrazioni comunali, sia in termini di misure compensative a favore dei comuni, sia nell'ambito di misure specifiche, per fornire garanzie fidejussorie alle amministrazioni comunali, al fine di garantire la dismissione degli impianti e la relativa messa in ripristino delle aree;
- a chiedere al Governo di considerare, nell'ambito delle nuove norme che dovranno essere approvate, di prevedere procedure autorizzative che consentano una partecipazione attiva, anche da un punto di vista ambientale, degli Enti locali alla programmazione dell'insediamento degli impianti;
- a chiedere al Governo, nell'ambito delle nuove norme che dovranno essere approvate, di prevedere dei limiti massimi di superficie per l'insediamento degli impianti sui terreni comunali.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani